

CONVENZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/91

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Napoli
_____ presso la sede del
_____ della Giunta Regionale della Campania sono
comparsi

- per la Regione Campania con sede in Napoli, via S. Lucia n. 81 c.f.: 80011990639 (di seguito Regione Campania):

il dr. _____ nella sua qualità di dirigente pro tempore del
_____ domiciliato per la sua carica presso la sede
del Settore Finanze e Tributi – Centro Direzionale Isola C5 piano XI – Napoli, delegato alla firma
della presente convenzione con decreto del Coordinatore dell'AGC 08 "Bilancio, Ragioneria e
Tributi" n. ____ del _____;

- per il polo telematico _____ con sede in
_____ alla _____
c.f.: _____

(di seguito polo telematico):

il sig. _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla via _____
c.f. : _____ nella qualità di _____ della sopra
individuata società;

Premesso che:

- L'art. 17 comma 10 della legge n. 449/97 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle Regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali;

- L'art. 31 comma 42 della legge n. 448/98 ha stabilito che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 (di seguito agenzia) possono riscuotere le tasse automobilistiche previa

adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art. 17 ed approvata con D.M. 13 settembre 1999;

- Il polo telematico, ai sensi dell'art. 4 comma 1 convenzione approvata con DM 13 settembre 1999 è tenuto ad assicurare, all'agenzia, il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli art. 5 e 6 del DM n. 418 del 25 novembre 1998;

- Le agenzie, vista anche la legge 8 agosto 1991 n. 264 possiedono i requisiti e le capacità tecnico-professionali per poter fornire servizi ulteriori in materia di tasse automobilistiche oltre la riscossione del tributo in favore della Regione Campania;

- Le agenzie autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 accreditate nel circuito di riscossione della tassa automobilistica già hanno la possibilità di imputare dati nei sistemi informativi rilevanti per la gestione del tributo;

- È interesse della Regione Campania fornire al cittadino/contribuente una assistenza quanto più capillare possibile sul territorio in materia di tasse automobilistiche;

- Il polo telematico, con la sottoscrizione, e l'agenzia, con l'adesione alla presente convenzione, intendono supportare la Regione Campania nell'attività di assistenza al cittadino in materia di tasse automobilistiche garantendo solidalmente il rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione;

- Gli oneri relativi alla presente convenzione graveranno sulla UPB 6.23.57

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La premessa è patto e forma parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione disciplina le modalità di svolgimento del rapporto tra Regione Campania, il polo telematico e l'agenzia aderente finalizzato all'implementazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche attraverso l'attività di assistenza al contribuente, nonché la fissazione del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dal presente atto.

Le obbligazioni tra le parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente previsto in essa, dal codice civile e dalla normativa comunitaria e speciale in materia.

Art. 2

ADESIONE ALLA CONVENZIONE

L'agenzia può aderire alla presente convenzione attraverso una richiesta scritta utilizzando il modulo allegato sub A al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

L'adesione alla convenzione si considera perfezionata a seguito dell'accettazione da parte di Regione Campania.

La richiesta di adesione alla presente convenzione è subordinata alla partecipazione al corso di formazione introduttivo previsto dalla Regione Campania da parte delle agenzie che non abbiano già aderito alla precedente convenzione scaduta il 31 dicembre 2010.

Art. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale tra il polo telematico e Regione Campania con decorrenza iniziale _____ e termine finale al 31/12/2016.

La stessa convenzione ha durata tra Regione Campania, il polo telematico e l'agenzia dalla data di accettazione della richiesta di adesione, presentata ai sensi dell'art. 2, da parte di Regione Campania, e fino al 31/12/2016.

Art. 4

ATTIVITA' OBBLIGATORIA DEL POLO TELEMATICO

La Regione Campania provvede ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del polo telematico. Il polo telematico, con costi a suo carico, si obbliga a dotarsi di tutti i mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento con l'archivio informatico regionale tasse automobilistiche, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regione Campania.

Tutti i costi di collegamento sono a carico del polo telematico.

La Regione Campania si riserva di convenire con il polo telematico le eventuali modifiche e le nuove funzionalità da realizzarsi anche in relazione alle sopravvenute modifiche legislative ovvero all'evoluzione dei sistemi informativi e agli aggiustamenti organizzativi.

Il polo telematico si obbliga altresì:

- a) ad assicurare all'agenzia, per lo svolgimento delle attività derivanti dalla presente scrittura, il collegamento informatico all'archivio regionale delle tasse automobilistiche della Regione Campania, nel rispetto delle modalità individuate dalla Regione stessa e nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di tutela della privacy;
- b) a pubblicizzare ed aggiornare tempestivamente sul proprio sito web istituzionale l'elenco completo e l'indirizzo, delle agenzie ad esso appartenenti ed autorizzate allo svolgimento dei servizi individuati al successivo articolo.

Art. 5

ATTIVITA' OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA

Con l'adesione alla presente convenzione l'agenzia, in aggiunta al servizio di riscossione disciplinato dalle norme vigenti in materia ed a cui si fa espresso richiamo e che in tale convenzione si intendono integralmente riportate formandone parte integrante, si obbliga a fornire i seguenti servizi in materia di tasse automobilistiche:

- a) Attività di consulenza ed assistenza al contribuente in relazione ai proprio obblighi fiscali relativamente alla tassa automobilistica;
- b) Attività utile all'aggiornamento e alla bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.

L'agenzia si obbliga, per svolgimento dei servizi di cui sopra, altresì:

1. ad utilizzare esclusivamente l'archivio regionale delle tasse automobilistiche messo a disposizione da Regione Campania attraverso il collegamento garantito dal polo telematico.

A tal fine si obbliga a dotarsi di tutti i mezzi tecnici ed informatici idonei a consentire tale collegamento;

2. a rispettare le norme regionali, nazionali e comunitarie previste in materia di tasse automobilistiche, nonché le modalità di erogazione dei servizi e di conservazione della documentazione ai sensi del successivo art. 6;

3. ad ottemperare ed applicare correttamente la vigente normativa in materia di lavoro nell'ambito delle proprie strutture;
4. a garantire la riservatezza dei dati di cui verrà in possesso ovvero a conoscenza nell'esecuzione dei servizi di cui ai punti a e b sopra indicati, nel rispetto delle leggi vigenti anche in materia di tutela della privacy di cui alla legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. a partecipare a tutti i corsi di formazione previsti dalla Regione Campania in virtù della convenzione stipulata con il polo telematico. La partecipazione al corso di primo livello è requisito indispensabile per l'attivazione del collegamento per le bonifiche sull'applicativo regionale tasse auto;
6. ad esporre all'interno dell'esercizio in cui viene svolta l'attività, in modo visibile, apposito comunicato recante le condizioni del servizio secondo le specifiche indicazioni fornite da Regione Campania. L'Agenzia si obbliga infine a svolgere tutte le attività di cui sopra a titolo completamente gratuito per il cittadino/contribuente.

Art. 6

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le modalità di erogazione dei servizi, la documentazione da conservare agli atti e le modalità di conservazione della stessa da parte dell'agenzia sono disciplinate dalla Regione Campania. La Regione Campania, con la stipula della presente convenzione, fornisce su supporto cartaceo e/o informatico al polo telematico le indicazioni sulla modalità di erogazione dei servizi, sulla documentazione da conservare agli atti e sulle modalità di conservazione della stessa da parte delle agenzie aderenti, e si obbliga, altresì, a fornire allo stesso, tempestivamente e con lo stesso mezzo, ogni aggiornamento ovvero ogni nuova indicazione dovesse essere ritenuta opportuna anche in applicazione di sopravvenute modifiche legislative.

Il polo telematico parimenti si obbliga a fornire all'agenzia aderente copia della stessa documentazione fornita dalla Regione Campania all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione allegato sub) A.

Art. 7

CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 5 l'Amministrazione riconosce esclusivamente al polo telematico un corrispettivo pari ad € 5,15 (cinque/15), più IVA come per legge, per ogni pratica gestita dalle agenzie appartenenti al polo stesso ed autorizzate al servizio.

Per pratica gestita si intende l'insieme delle operazioni di modifica e/o aggiornamento dell'archivio regionale informatico delle tasse automobilistiche relativamente ad un singolo contribuente per un singolo veicolo e per un singolo anno di imposta, necessarie per aggiornare e/o regolarizzare la posizione tributaria del singolo contribuente relativamente al singolo veicolo ed al singolo anno di imposta.

Il polo telematico a sua volta per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4 riconosce un corrispettivo, preventivamente concordato con l'agenzia, per ogni pratica gestita così come definita al punto precedente.

Art. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio reso è liquidato trimestralmente da Regione Campania al polo telematico, previa fatturazione, relativamente all'ammontare delle operazioni di aggiornamento e bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche di cui al punto b) dell'art. 5 svolte dalle agenzie aderenti nel trimestre di riferimento.

La fattura dovrà essere intestata e fatta recapitare a: Regione Campania – Settore Finanze e Tributi – Centro Direzionale Isola C5- Napoli. L'importo del corrispettivo verrà erogato da Regione Campania entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ed in ogni caso non sono ammissibili compensazioni con le somme rimosse a titolo di tasse automobilistiche dalle agenzie appartenenti al polo. Il corrispettivo dovuto dal polo telematico all'agenzia per il servizio reso è liquidato trimestralmente, previa fatturazione, con riferimento all'ammontare delle operazioni di aggiornamento e bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche di cui al punto b) dell'art. 5 svolte dall'agenzia nel trimestre di riferimento. Il polo telematico si obbliga a corrispondere il corrispettivo entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento dello stesso da parte di Regione Campania per il medesimo trimestre di riferimento. Per la determinazione del corrispettivo dovuto si farà esclusivamente riferimento ai dati risultanti dall'archivio informatico regionale delle

tasse automobilistiche utilizzato per lo svolgimento delle attività relative alla presente convenzione, secondo le indicazioni fornite da Regione Campania con le modalità di cui all'art. 6. Il polo telematico si impegna a tenere indenne la Regione Campania da qualsiasi contestazione relativa al pagamento del corrispettivo dovuto dal polo telematico all'agenzia.

Art. 9

CLAUSOLA DI MANLEVA

Il polo telematico e l'agenzia terranno sollevata ed indenne la Regione Campania per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato alle parti o a terzi nell'esecuzione della presente convenzione. Allo stesso modo il polo telematico e l'agenzia aderente terranno sollevata ed indenne la Regione Campania da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata dai propri dipendenti in riferimento all'attività svolta sulla base della presente convenzione.

Art. 10

RESPONSABILITA'

Il polo telematico e l'agenzia rispondono nei confronti di Regione Campania della puntuale e corretta esecuzione degli obblighi a loro carico e garantiscono l'espletamento del servizio per il quale è stato richiesto l'affidamento nel pieno rispetto della normativa vigente e delle clausole previste dalla presente convenzione.

Art. 11

POTERI DI CONTROLLO – PENALI

La Regione Campania procede ad effettuare nei confronti dell'agenzia aderente alla convenzione controlli periodici sulle attività previste dalla stessa per verificare che siano svolte nel rispetto degli obblighi ivi previsti e delle norme vigenti in materia. L'attività di controllo può essere svolta con le seguenti modalità:

- presso il luogo di esercizio dell'attività dell'agenzia tramite dipendenti regionali all'uopo incaricati dal dirigente della struttura regionale competente;
- tramite richiesta scritta all'agenzia ad esibire la documentazione in suo possesso, ovvero tramite verifica diretta della documentazione qualora archiviata informaticamente secondo le modalità indicate da Regione Campania, in riferimento a pratiche specifiche così come individuate all'art. 7.

Con l'adesione alla presente convenzione l'agenzia si obbliga a consentire che dipendenti regionali incaricati dei controlli abbiano accesso presso le proprie strutture ed a consegnare, su loro richiesta copia della documentazione ovvero a rispondere nel termine assegnato alla richiesta di esibizione della documentazione da parte di Regione Campania. Il rifiuto all'accesso presso il luogo di esercizio dell'attività ovvero la mancata risposta alla richiesta di Regione Campania entro il termine ivi indicato costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto nei confronti dell'agenzia aderente. Regione Campania si obbliga a comunicare l'esito delle operazioni di controllo all'agenzia aderente ed al polo telematico anche attraverso la redazione di apposito verbale. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo, in caso di attività svolte in difformità alle norme di legge vigenti ovvero agli obblighi della presente convenzione, senza che l'agenzia, anche per il tramite del polo telematico, abbia fatto pervenire proprie controdeduzioni ovvero qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, Regione Campania applica per ciascuna pratica contestata una penale pari a 50 volte il compenso di cui all'art. 7.

L'applicazione della penale è automatica nel caso di decorso del termine di cui sopra ed in assenza di controdeduzioni di parte; è invece applicata con successivo provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia, comunicato all'agenzia ed al polo telematico, qualora fossero presentate le controdeduzioni di cui al punto precedente. In ogni caso, a seguito dell'applicazione della penale e fino ad avvenuta definizione della stessa, Regione Campania procede in via cautelativa, alla sospensione dai servizi di cui all'art. 3 e dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dell'agenzia inadempiente. Per la mancata esibizione all'interno dell'esercizio del comunicato di cui all'art. 5, comma 2 n. 6, è applicata una penale pari ad € 300,00. Delle penali applicate ne rispondono in via solidale il polo telematico e l'agenzia aderente. In caso di attività prestata in maniera incompleta o non prestata Regione Campania potrà assegnare un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, affinché la singola agenzia aderente adempia a tutte le obbligazioni previste in convenzione così come indicato anche dalla Regione stessa. Decorso inutilmente il termine assegnato la Regione Campania procede alla applicazione della penale di cui al presente. Nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c.

Art. 12

PAGAMENTO DELLE PENALI

La Regione Campania è autorizzata a rivalersi sulle somme ancora dovute a titolo di corrispettivo a favore del polo telematico in virtù della presente convenzione, a ristoro delle penali contestate ai sensi dei precedenti punti, senza obbligo di diffida e senza obbligo di pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria e senza pregiudizio per le successive azioni ivi compresa l'azione di risarcimento dei danni subiti qualora le somme dovute a titolo di corrispettivo dovessero risultare insufficienti. Allo stesso modo il polo telematico può rivalersi sulle somme ancora dovute a titolo di corrispettivo nei confronti dell'agenzia in virtù della presente convenzione, a ristoro delle penali contestate.

Art. 13

OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il polo telematico e l'agenzia aderente si obbligano al rispetto delle norme previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sottoscritto in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007. Il polo telematico e l'agenzia aderente si obbligano altresì al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dalla legge n. 136/2010 ed in particolare da quelli scaturenti dall'art. 3 della medesima legge.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi derivanti dalla presente convenzione costituisce giusta causa di risoluzione della presente convenzione. La risoluzione del rapporto convenzionale nei confronti dell'agenzia determina anche la revoca dell'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica così come regolamentato dal DM 13 settembre 1999. La revoca dal servizio di riscossione della tassa automobilistica costituisce in ogni caso, per l'agenzia revocata, giusta causa di risoluzione del presente rapporto convenzionale. Ai sensi dell'art. 3,

comma 9 bis, della legge n. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 15

RISERVATEZZA

È fatto obbligo al polo telematico ed all'agenzia aderente di operare nel rispetto di quanto previsto dal DLgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. All'uopo il polo telematico e l'agenzia aderente dovranno adottare tutte le misure necessarie per garantire un trattamento automatizzato dei dati personali e sensibili secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Tutte le parti intervenute nella presente convenzione si impegnano, altresì, a ispettare tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 16

COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata tramite raccomandata AR o a mezzo fax ai seguenti recapiti:

Per Regione Campania

Per il polo telematico

Art. 17

CONTROVERSIE

Competente a conoscere delle controversie relative alla presente convenzione è esclusivamente il giudice del luogo dove ha sede la Regione Campania.

Napoli, _____

Regione Campania

Polo telematico

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara espressamente di approvare in modo specifico le seguenti clausole: art. 9 Clausola di manleva – art. 10 Responsabilità – art. 11 Poteri di controllo e penali – art. 12 Pagamento delle penali – art. 13 Obblighi nascenti dal protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari - art. 14 Risoluzione del rapporto – art. 15 Riservatezza – art. 16 Comunicazioni - art. 17 Controversie.

Napoli, _____

Regione Campania

Polo telematico
